



Sent. n. 128/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Andrea Liberati Giudice

Stefano Grossi Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in ordine alla richiesta di rito abbreviato presentata dal sig. Massimo **TUDINI** (c.f. **TDNMSM68M29L103Z**), nato a Teramo il 29/08/1968, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'avv. **Alessandro Di Sciascio** (pec: avvalessandrodisciascio@pec.it), ai sensi dell'art. 130 del Codice di Giustizia Contabile, nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **20698/R** del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo nei confronti dello stesso;

visti gli atti di causa;

vista l'istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 d. lgs. n. 174/16, presentata dalla difesa del sig. Massimo Tudini;

visto il decreto n. **3/2024** di questa Sezione, depositato in data 26 settembre 2024;

uditi nella camera di consiglio del 12.11.2024 il difensore del convenuto avv. Alessandro Di Sciascio e il Procuratore Regionale Giacinto Dammicco, come da verbale al quale si rinvia;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 8 gennaio il Procuratore Regionale, all'esito dell'istruttoria, ha convenuto in giudizio, tra gli altri, il sig. Massimo Tudini chiedendone la condanna al pagamento della somma da determinarsi in € **10.669,42 (euro diecimilaseicentossantanove/42)** o di quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

Ad avviso del Pubblico Ministero il convenuto, quale Organo Interno di Valutazione – OIV - dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, avrebbe causalmente contribuito ad arrecare un danno all'Ente sopra individuato, mediante la proposta di attribuzione delle premialità anni 2018, 2019 e 2020 al Direttore del Parco, in quanto non avrebbe dolosamente proposto un adeguato abbattimento del premio, in caso di mancato e, non giustificato, raggiungimento dei risultati assegnati con riferimento all'erogazione delle premialità.

L'Attore pubblico, in particolare, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, ha ritenuto che tale condotta debba essergli addebitata a titolo doloso e, comunque, qualora il Collegio ritenesse di degradarla a titolo di colpa grave, non opererebbe il c.d. scudo erariale introdotto dal D.L. n. 76/2020 e successivamente prorogato, in quanto trattasi di condotta sostanzialmente omissiva.

La condotta succintamente descritta, quindi, avrebbero determinato un danno patrimoniale all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, arrecato dal convenuto Tudini, ammontante ad € **10.669,42** per elargizioni di premialità relative agli anni 2018, 2019 e 2020 corrisposte al Direttore dell'Ente.

2. Il convenuto Tudini si è costituito regolarmente, formulando, in via preliminare, istanza di giudizio abbreviato e proponendo nel corso della camera di consiglio la definizione delle proprie pendenze mediante il versamento di una somma pari ad

€ 1.598,00, pari al **25 %** circa della richiesta risarcitoria formulata dal Pubblico Ministero (€ 10.669,42 detratta la somma di € 4.277,55 relativa al 2020, posto che la relativa proposta di valutazione è stata presentata allorquando era vigente il cd. “scudo erariale” e non versandosi in ipotesi di condotta dolosa).

3. Il Pubblico Ministero, in data 4 settembre 2024, ha formulato parere non concorde sulla richiesta di rito abbreviato, argomentando che l'atto introduttivo del giudizio si fonda sul presupposto che i convenuti, compreso l'istante Tudini, abbiano tenuto una condotta connotata da dolo, ancorché la somma oggetto della domanda giudiziale non abbia costituito arricchimento del convenuto istante ma di altro convenuto. Ha aggiunto che, in virtù del vincolo di solidarietà presente nella formulazione dell'addebito, sarebbe necessario conservare l'integrità dell'importo di cui si chiede il risarcimento dal momento che esso rappresenterebbe comunque un indebito arricchimento di uno degli eventuali coobbligati.

4. Con Decreto n. 187/2024 del 9 settembre 2024 il Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha fissato l'udienza in camera di consiglio per la discussione sull'istanza di rito abbreviato.

A seguito dell'udienza camerale del 24 settembre 2024, con Decreto n. 3/2024, depositato in segreteria il giorno 26 settembre 2024, questa Sezione ha accolto l'istanza di applicazione di rito abbreviato e, pertanto, il convenuto è stato ammesso a definire la sua posizione, previo pagamento della somma pari ad **€ 2.500,00** (diconsi *euro duemilacinquecento/00*), in favore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, entro il termine del 24 ottobre 2024.

Il giudizio veniva conseguentemente rinviato, ex art.130, comma 7, D.lgs. n.174/2016, all'udienza camerale del 12 novembre 2024 per consentire l'acquisizione in giudizio della prova dell'avvenuto pagamento.

5. All'udienza camerale del 12 novembre 2024, il Collegio ha preso atto del pagamento effettuato ed introitato dall'ente danneggiato (cfr. documentazione integrativa attestante avvenuto pagamento, depositata il 25.09.2024 e il 12/11/2024).

Il convenuto ha chiesto, pertanto, di procedere alla definizione della propria posizione, ex art.130, comma 8, c. g. c., il Procuratore Regionale non si è opposto a tale richiesta.

Considerato in

DIRITTO

L'art.130, comma 1, del codice della giustizia contabile prevede che *“In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”*. I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che *“Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del danno.... In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”*. Il comma 8 statuisce infine che *“il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese”*. Il comma 9 definisce espressamente *“non impugnabile”* la sentenza pronunciata in primo grado.

Nel caso di specie, l'intervenuta ammissione del convenuto al rito abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento delle somme agevolate fissate nel Decreto n. 3/2024.

Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato nei confronti del convenuto sig. Massimo Tudini, ai sensi dell'art.130, comma 8, c. g. c.

Si ritiene, all'esito del giudizio, di poter dichiarare la compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

DEFINITO, ex art.130, comma 8, c. g. c., il giudizio abbreviato nei confronti del sig. Massimo Tudini.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in L'Aquila, all'esito della Camera di consiglio del 12 novembre 2024.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Stefano Grossi

Bruno Domenico Tridico

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria, li 14.11.2024

Il Direttore della Segreteria

F.to Antonella Lanzi